

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/91 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1472/91<sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2917 11 00.

Con il regolamento (CEE) n. 2833/91<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

## B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni provvisorie. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio antidumping. In seguito a tali informazioni, è stato fissato un termine entro cui le parti potevano presentare le loro osservazioni. Numerose parti si sono avvalse di tale possibilità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 62.

<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 2.

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTI SIMILI

- (4) In assenza di nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e alle sue analogie con il prodotto dell'industria comunitaria, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui ai punti 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

## D. DUMPING

## a) Valore normale

- (5) Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale è stato stabilito con gli stessi metodi impiegati per la determinazione provvisoria dei margini di dumping, dopo aver preso in considerazione i nuovi fatti e le argomentazioni adottati dalle parti.

- (6) Gli esportatori indiani hanno sostenuto che il valore normale non avrebbe dovuto essere stabilito in base alla media ponderata relativa a tutto il periodo dell'inchiesta, bensì in base alla media ponderata determinata mensilmente. La Commissione ritiene che sia effettivamente possibile applicare il metodo proposto dagli esportatori.

- (7) In tali circostanze la Commissione determina il nuovo valore normale relativo all'India in base alla media mensile ponderata e conferma il valore normale cinese che è stato determinato nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

## b) Prezzo all'esportazione

- (8) Gli esportatori cinesi hanno chiesto che i prezzi all'esportazione, che a titolo provvisorio erano stati stabiliti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, fossero determinati in funzione delle statistiche Eurostat e non dei dati contenuti nella denuncia.

A questo proposito la Commissione ritiene che, nella fattispecie, i dati contenuti nella denuncia e comunicati da operatori commerciali le cui informazioni sono state confermate da un importatore che ha collaborato nel corso dell'inchiesta, siano più adatti delle statistiche Eurostat. I servizi della Commissione hanno infatti accertato che, per il prodotto in questione, i quantitativi delle importazioni indicati nelle statistiche Eurostat non erano esatti.